Parlamento europeo
2014-2019

Commissione giuridica

2017/2273(INI)

1.2.2018

PROGETTO DI RELAZIONE

sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016
(2017/2273(INI))

Commissione giuridica

Relatore: Kostas Chrysogonos

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016
(2017/2273(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 3,

– vista la 33a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2015) (COM(2016)0463),

– vista la 34a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2016) (COM(2017)0370),

– vista la relazione della Commissione intitolata "Relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2010)0070),

– vista la relazione della Commissione intitolata "Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2011)0930),

– vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2016 intitolata "Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014"[1],

– vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2016 intitolata "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C(2016)8600),

– vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),

– vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2012 intitolata "Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione" (COM(2012)0154),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 relativa a un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)0158),

– vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015 dal titolo "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE" (COM(2015)0215),

– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea[2],

– vista la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale[3],

[1] Testi approvati, P8_TA(2016)0385.
[2] GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
[3] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016[1],

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla 30a e la 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2012-2013)[2],

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali[3],

– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente[4],

– viste le comunicazioni della Commissione del 27 maggio 2016 dal titolo "Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione" (COM(2016)0316) e del 3 febbraio 2017 dal titolo "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori" (COM(2017)0063),

– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea (CCE) n. 17/2017, del novembre 2017, sull'intervento della Commissione nella crisi finanziaria greca,

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali,

– visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A8-0000/2018),

A. considerando che l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea definisce il ruolo fondamentale di "custode dei trattati" spettante alla Commissione;

B. considerando che l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione si prefigge, tra l'altro, di promuovere il benessere dei suoi popoli e si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente e che l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore;

C. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e degli articoli 288, paragrafo 3, e 291, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di

[1] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
[2] GU C 316 del 22.9.2017, pag. 246.
[3] Testi approvati, P8_TA(2016)0409.
[4] Testi approvati, P8_TA(2016)0279.

recepire, applicare e attuare correttamente il diritto dell'Unione europea entro i termini stabiliti e di fornire rimedi sufficienti a garantire un'efficace protezione giuridica nei settori disciplinati dal diritto dell'UE;

D. considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 1, TUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) ha lo stesso valore giuridico dei trattati e si applica alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come pure agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51, paragrafo 1, CDFUE);

E. considerando che le procedure "EU Pilot" dovrebbero promuovere una cooperazione più stretta e coerente tra la Commissione e gli Stati membri per poter porre rimedio alle violazioni del diritto dell'UE in una fase più precoce mediante il dialogo bilaterale, in modo da non dover ricorrere, ove possibile, alla procedura formale d'infrazione;

F. considerando che nel 2016 la Commissione ha ricevuto 3 783 nuove denunce relative a potenziali violazioni del diritto dell'Unione e che l'Italia (753), la Spagna (424) e la Francia (325) sono gli Stati membri nei confronti dei quali è stato presentato il maggior numero di segnalazioni;

G. considerando che nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare entro il settembre 2017, sulla base dell'articolo 295 del TFUE, una proposta per la conclusione di un patto dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (patto dell'Unione DSD) sotto forma di accordo interistituzionale che istituisce accordi che facilitino la cooperazione tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri nel quadro dell'articolo 7 del TEU;

1. accoglie con favore la relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016 e osserva che, secondo tale relazione, i quattro ambiti in cui nel 2016 è stato avviato il maggior numero di procedure d'infrazione del recepimento nei confronti degli Stati membri sono stati l'ambiente, la giustizia e i consumatori, la tassazione e il mercato interno;

2. ritiene che l'elevato numero di procedure d'infrazione nel 2016 dimostri che garantire un'applicazione tempestiva e corretta della legislazione dell'UE negli Stati membri rimane una sfida e una priorità importante; ritiene che alcune di tali violazioni siano il risultato della mancanza di risorse destinate alla pubblica amministrazione in alcuni Stati membri, talvolta a causa di misure di austerità imprudenti;

3. sottolinea che il numero di nuove denunce si trova al suo picco massimo dal 2011, con un numero record di 3 783 nuove denunce;

4. si compiace della diminuzione del numero di nuovi casi EU Pilot aperti nel 2016 (790 contro gli 881 del 2014); rileva, tuttavia, che il tasso di risoluzione è leggermente diminuito rispetto al 2015 (dal 75 % al 72 %);

5. riconosce che la responsabilità primaria della corretta attuazione e applicazione del diritto dell'Unione europea spetta agli Stati membri; puntualizza, tuttavia, che ciò non esime le istituzioni dell'Unione dal proprio dovere di rispettare il diritto primario

dell'UE nel produrre il diritto secondario dell'UE, ancor più in materia di Stato di diritto e diritti fondamentali in relazione al CFREU;

6. sottolinea che l'UE è stata istituita come un'Unione basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani (articolo 2 del TUE); ribadisce che un attento controllo degli atti e delle omissioni degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE è della massima importanza;

7. ricorda che la Commissione ha il dovere di controllare e valutare la corretta attuazione del diritto dell'Unione e il rispetto dei principi e degli obiettivi sanciti nei trattati dagli Stati membri e da tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione; raccomanda pertanto che si tenga conto di tale compito nell'ambito del ciclo politico per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (ciclo politico DSD); ricorda, a tale riguardo, la sua risoluzione del 25 ottobre 2016, che invita la Commissione a raggruppare, a partire dal 2018, le sue relazioni tematiche annuali pertinenti con i risultati dei meccanismi di controllo e degli strumenti di valutazione periodica esistenti, da presentare nei tempi previsti;

8. evidenzia che tutte le istituzioni dell'UE sono vincolate dai trattati dell'UE e dalla CDFUE[1];

9. sottolinea che i protocolli d'intesa conclusi tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri non sono considerati atti dell'UE, anche se gli Stati membri sono obbligati dagli stessi ad attuare politiche fiscali e tributarie in caso di tagli drastici;

10. rileva che i compiti attribuiti alla Commissione e alla Banca centrale europea (BCE) nell'ambito del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES), per quanto importanti, non comportano alcun potere di adottare decisioni proprie e che le attività svolte da queste due istituzioni nell'ambito del trattato MES impegnano soltanto il MES e non le istituzioni dell'UE[2];

11. sottolinea che decisioni importanti per l'UE, gli Stati membri e i loro cittadini, come le decisioni sui bilanci e le riforme nazionali, sono solitamente preparate nella quasi totale mancanza di chiarezza e adottate dai ministri in violazione dei principi fondamentali di trasparenza, spesso dopo essere state discusse in modo molto limitato e senza regole formali[3]; si rammarica che per tali decisioni non vi sia alcuna responsabilità nei confronti del Parlamento[4] e incoraggia le istituzioni competenti a modificare tale situazione;

12. esprime preoccupazione per il fatto che le solide misure fiscali (comprese le riduzioni della spesa per le pensioni, il sistema sanitario e la pubblica amministrazione) e le riforme della politica fiscale e dell'amministrazione fiscale previste nei programmi di

[1] Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 20 settembre 2016 nelle cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P *Ledra Advertising Ltd* (C-8/15 P), *Andreas Eleftheriou* (C-9/15 P), *Eleni Eleftheriou* (C-9/15 P), *Lilia Papachristofi* (C-9/15 P), *Christos Theophilou* (C-10/15 P), *Eleni Theophilou* (C-10/15 P) vs *Commissione europea e Banca centrale europea*.
[2] Idem, punto 51.
[3] Cfr. tra gli altri: http://www.pierremoscovici.fr/2017/09/02/my-speech-at-the-ambrossetti-forum-the-future-of-the-euro/
[4] Ibidem.

adeguamento strutturale e imposte agli Stati membri dalle istituzioni dell'UE abbiano avuto effetti negativi, tra l'altro, sul lavoro, i diritti pensionistici e l'occupazione[1], e sui sistemi sanitari e il diritto alla salute e all'educazione[2];

13. invita la Commissione a migliorare, ove possibile e necessario, la parte del Fondo sociale europeo destinata a "rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente" (obiettivo tematico 11)[3] al fine di promuovere il benessere sociale e lo sviluppo economico e migliorare l'efficacia della legislazione benefica;

14. invita la Commissione a prestare particolare attenzione al suo controllo sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno[4], e avviare le necessarie procedure d'infrazione, in particolare per quanto riguarda l'errata o cattiva applicazione;

15. invita la Commissione a prestare particolare attenzione all'attuazione delle misure adottate in materia di asilo e di migrazione, in modo da assicurare che siano conformi ai principi sanciti nella CDFUE, nonché ad avviare, ove necessario, le necessarie procedure d'infrazione;

16. invita la Commissione a rispondere in modo efficace allo sviluppo delle situazioni migratorie e di sicurezza e a far rispettare efficacemente l'agenda europea sulla migrazione e i relativi pacchetti di attuazione; chiede agli Stati membri di attuare correttamente la direttiva rimpatri (2008/115/CE)[5] e a riferire regolarmente sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione;

17. incoraggia le istituzioni dell'UE a ottemperare, in ogni momento, al loro obbligo di rispettare il diritto primario dell'UE nel momento in cui fissano le disposizioni del diritto secondario dell'UE e non vincolante, sviluppano politiche o sottoscrivono accordi o trattati con istituzioni al di fuori dell'UE, e le invita inoltre a ottemperare all'obbligo di assistere, con tutti i mezzi a disposizione, gli Stati membri nei loro sforzi tesi al recepimento della legislazione dell'UE in tutti i settori e al rispetto dei valori e dei principi dell'Unione, soprattutto in considerazione dei recenti sviluppi in taluni Stati membri;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] Cfr. tra gli altri: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IEDebt/LabourRights/Greece.pdf; Relazione speciale n. 17/2017 dell'ECA.
[2] Cfr. tra gli altri: http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/9/31894609/kentikelenis2017-structural_adjustment_and_health_a_conceptual_framework_and_evidence_on_pathways.pdf
[3] Articolo 3, lettera d) del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).
[4] GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1.
[5] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.